

Allegato 1

Disposizioni per la presentazione della domanda per Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), nel **periodo dal 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024 – DM 77412 del 19 febbraio 2025**

Sommario

1.PREMESSA	3
2. FONTI NORMATIVE	3
3. SOGGETTI COINVOLTI	4
4. SOGGETTI BENEFICIARI	5
5. ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI	6
5.1 CUMULO DEI SOSTEGNI.....	6
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO	6
6.1 Natura degli interventi e documentazione da allegare domanda.....	9
6.1.1 Deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria (intervento a)	9
6.1.2 Interruzione riproduzione scrofe (intervento b)	11
6.1.3. Prolungamento vuoto sanitario/ mancato accasamento (intervento c).....	12
6.1.4 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento - blocco dei trasferimenti (intervento d).....	14
7. DIMENSIONE DI IMPRESA E IMPRESA UNICA.....	16
8. ANTIMAFIA	16
9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	16
10. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.....	18
11. PAGAMENTO DELL'ANTICIPO	19
12. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO, CONTROLLI NAZIONALI E VERIFICHE INERENTI AL DOPPIO INDENNIZZO	19
13.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE	20
14. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE	21
15. LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI.	21
16. INFORMATIVA PRIVACY.....	21
17. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.....	21
18.CRONOPROGRAMMA.....	22

1. PREMESSA

Il decreto del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste n. 77412 del 19.02.2025, dispone un intervento finalizzato alle imprese di allevamento suinicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) nel periodo dal **1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024**.

Le perdite sono dovute all'introduzione di norme relative alla prevenzione e al controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, secondo il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, integrato con il Regolamento delegato (UE) 2020/687 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, adottato ai sensi dell'art. 264 del citato Regolamento 2016/429, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Le risorse finanziarie destinate ai sostegni previsti dai succitati decreti D.M. 77412 del 19.02.2025 sono pari a euro 10 milioni.

Gli importi unitari di indennizzo per intervento e categoria animale sono definiti dal sopraccitato Decreto 77412 del 19.02.2025.

2. FONTI NORMATIVE

- l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate”;
- il Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 “che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014”;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, l'articolo 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'articolo 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
- l'Ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante "Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10;
- il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana";
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana dell'11 luglio 2023 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";
- il Decreto n. 77412 del 19.02.2025, recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024";
- la Risposta alla Nota AGEA prot. MASAF n. 0011770 del 13 febbraio 2025 "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024. Richiesta di chiarimenti.
- la Circolare della Direzione Organismo di Coordinamento di AGEA prot. n. 15593 del 25.02.2025 avente ad oggetto "Modalità di attuazione del dm n. 77412 del 19 febbraio 2025. intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (psa) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.";
- la Nota MASAF Prot. n. 97086 del 03 marzo 2025 "Lista dei Regolamenti Europei in cui si indicano i comuni italiani che nel periodo dal 1° dicembre 2023 e fino al 31 ottobre 2024 si trovavano nelle aree colpite da PSA ed erano quindi soggetti a restrizioni.

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di pagamento per danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi previsti dal D.M. 77412 del 19.02.2025;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di seguito MASAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal D.M. n. 77412 del 19.02.2025;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;
- la Direzione Generale Agricoltura, Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e la Provincia di Sondrio in qualità di Organismi Delegati (di seguito OD) da OPR;

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Come specificato al comma 1 e 2 dell'art. 2 del Decreto 77412, sono ammissibili al sostegno le PMI e Microimprese come definite nell'allegato I del Reg 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all'interno che all'esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto;
- b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso;
- c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio);

Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Verri
- b) Scrofe
- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti

Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

I beneficiari devono avere sede legale in Lombardia e, alla data di presentazione della domanda, devono avere aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

Nel caso in cui la domanda di indennizzo del danno indiretto sia presentata da un'azienda collegata ad altra da un contratto di soccida, si sottolinea che il medesimo danno può essere riconosciuto a una sola delle parti. È pertanto necessario che l'azienda richiedente il sostegno alleghi la dichiarazione della controparte (ALL_2_Dichiarazione liberatoria soccida DM 77412_2025), dalla quale si evinca che la stessa è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto di domanda e che ha rinunciato alla presentazione della domanda di indennizzo per il medesimo danno. Non saranno accolte dichiarazioni liberatorie non conformi all'Allegato 2.

Si precisa che sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del DM n. 77412 del 19.02.2025, **purché le domande vertano su danni distinti.**

Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

5. ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI

L'indennizzo è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A al Decreto Ministeriale in oggetto.

Gli indennizzi calcolati come qui sopra detto, saranno decurtati degli eventuali sostegni riferibili alle stesse tipologie di danno e per i medesimi capi/quantitativi/periodi, erogati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690 e degli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione relativi agli stessi costi ammissibili, così che la somma totale degli indennizzi ricevuti dal beneficiario per il medesimo danno non superi il 100% dei costi ammissibili.

5.1 CUMULO DEI SOSTEGNI

Gli aiuti alle PMI e Microimprese del settore della produzione primaria sono cumulabili con altri aiuti di Stato e dell'Unione Europea, purché riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla Peste Suina Africana per la quale sono concessi gli indennizzi.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Possono presentare domanda di aiuto i soggetti, ubicati sia all'interno che all'esterno delle zone di restrizione, che:

- a) hanno sede legale in Lombardia;
- b) sono in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai propri registri ufficiali o da altra documentazione sanitaria, commerciale e fiscale, i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di peste suina africana (PSA) esclusivamente nel periodo compreso tra il **1° dicembre 2023 e il 31 ottobre 2024**.

Nel caso in cui le aziende che hanno subito i danni indiretti non siano più in attività a oggi, ai fini della presentazione della domanda in Sis.Co le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità esplicitate ai punti seguenti:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della società purché all'interno della stessa sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno.
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte dell'impresa individuale purché uno dei soci amministratori dell'azienda interessata dalle restrizioni sia ora titolare dell'azienda individuale.
3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dell'azienda.
4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita l'attività aziendale del de cuius.

Per ciascuna delle casistiche qui sopra riportate sarà necessario allegare al procedimento di domanda tutta la documentazione comprovante le avvenute variazioni di forma giuridica, oltre alla documentazione giustificativa dell'indennizzo richiesto.

La domanda di aiuto potrà essere presentata fino alle **23:59 del 28/03/2025**.

La domanda d'aiuto deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA o altro soggetto a cui è stato dato mandato per la gestione del procedimento.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta regionale/nazionale dei Servizi (CRS/CNS), SPID, CIE.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3 l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Inoltre, gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte degli OD, di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento. Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata dagli OD. Gli interventi attivati riguardano le seguenti tipologie:

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	Tipo genetico	Specifica	Tipo di impresa	a) Valore medio/capo €		
a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria	scrofe	COMUNI	gravidе	Produzione primaria	974,97		
			vuote		516,96		
		IBRIDE "CLASSI IBRIDE"	gravidе		1.121,22		
			vuote		594,51		
		RAZZE ISCRITTE L.G. E IBRIDE "CLASSE LINEA PURA"	gravidе		1.754,95		
			vuote		930,54		
	scrofette	COMUNI	gravidе		Produzione primaria	816,60	
			vuote			358,59	
		IBRIDE "CLASSI IBRIDE"	gravidе			939,09	
			vuote			412,38	
		RAZZE ISCRITTE L.G. E IBRIDE "CLASSE LINEA PURA"	gravidе			1.469,88	
			vuote			645,46	
	suinetti			85,88			
	verri	IBRIDI "CLASSI IBRIDE"		Produzione primaria		572,19	
						895,60	
		RAZZA PURA ISCRITTI L.G. E IBRIDI "CLASSE LINEA PURA"	995,11				
	suini da macello - circuito non tutelato (prezzo / kg)		> 90 e fino a 115 kg			Produzione primaria	1,71
			> 115 e fino a 130 kg				1,73
			> 130 e fino a 144 kg		1,74		
			> 144 e fino a 152 kg		1,77		
			> 152 e fino a 160 kg		1,82		
			> 160 e fino a 176 kg		1,86		
			> 176 e fino a 180 kg		1,79		
			oltre 180 kg		1,76		
	suini da macello - circuito tutelato (prezzo / kg)		> 144 e fino a 152 kg		2,00		
			> 152 e fino a 160 kg	2,03			
			> 160 e fino a 176 kg	2,09			
	suini da allevamento- circuito non tutelato (prezzo / kg)		fino a 15 kg	Produzione primaria	6,60		
			> 15 kg e fino a 25 kg		4,79		
			> 25 kg e fino a 30 kg		4,33		
			> 30 kg e fino a 40 kg		3,59		
			> 40 kg e fino a 50 kg		3,15		
> 50 kg e fino a 65 kg			2,70				
> 65 kg e fino a 80 kg			2,41				
> 80 kg e fino a 100 kg	2,12						
suini da allevamento- circuito tutelato (prezzo / kg)		fino a 15 kg	Produzione primaria		6,65		
		> 15 kg e fino a 25 kg			4,83		
		> 25 kg e fino a 30 kg			4,37		
		> 30 kg e fino a 40 kg			3,61		
		> 40 kg e fino a 50 kg		3,16			
		> 50 kg e fino a 65 kg		2,72			
		> 65 kg e fino a 80 kg		2,41			
> 80 kg e fino a 100 kg	2,12						
TIPO DI INTERVENTO				Specifica	Tipo di impresa	a) Valore produzione suinetti/settimana	
b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe (**)	scrofe circuito DOP			Allevamento da riproduzione	Produzione primaria	28,95	

	scrofe circuito non DOP	Allevamento da riproduzione	Produzione primaria	20,55
TIPO DI INTERVENTO	Specie		Tipo di impresa	a) Indennizzo settimanale a capo
c) prolungamento vuoto sanitario (*)	suino da allevamento 30 kg	Allevamento da ingrasso	Produzione primaria	11,10
	suino da macello non DOP 160/176 kg			27,20
	suino da macello DOP 160/176 kg			44,20
TIPO DI INTERVENTO	Specie		Tipo di impresa	a) Indennizzo settimanale a capo
d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione) (**)	Suini da ingrasso	Allevamento da ingrasso	Produzione primaria	€ 5,04
	Suinetti	Allevamento da riproduzione		€ 2,87

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili gli interventi e le specie per le quali è richiesto l'aiuto.

Con la domanda viene resa dichiarazione confermativa dell'**effettivo** danno indiretto subito e alla stessa dev'essere allegata la documentazione necessaria alla motivazione e alla stima dei danni.

6.1 Natura degli interventi e documentazione da allegare domanda

Di seguito sono specificati per singolo intervento i requisiti e la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di indennizzo. **Per i soggetti richiedenti collocati al di fuori delle zone di restrizione, oltre a quanto previsto per singolo intervento, sarà necessario allegare tutta la documentazione di carattere sanitario, fiscale e commerciale che renda visibile che il danno subito è strettamente correlato alle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.**

6.1.1 Deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria (intervento a)

L'intervento a è ammissibile se, al momento in cui sono stati venduti i capi deprezzati, il codice di allevamento ricade nelle zone di restrizione I, II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III.

Invero, nella zona di Restrizione I, le aziende hanno potuto continuare l'attività di allevamento, seppur rispettando alcune norme sulla biosicurezza e di movimentazione dei capi, diversamente dagli allevamenti situati nelle zone di restrizione II e III che sono stati soggetti a provvedimenti di restrizione sanitaria che hanno limitato le movimentazioni ed hanno imposto il vuoto sanitario.

Il deprezzamento degli animali degli allevamenti situati nelle zone di restrizione I è pertanto ammissibile laddove, l'applicazione delle norme per il contenimento della diffusione della PSA (come l'assenza di macelli disposti ad acquistare prodotti provenienti dalle aree di restrizione) abbiano determinato una diminuzione del prezzo di vendita rispetto al valore medio del capo riportato nella tabella A di cui al Decreto 77412.

La documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo è la seguente:

- Documentazione attestante i capi o i kg venduti e i relativi ricavi alla vendita (fatture di vendita, DDT, ecc....);
- Registro dell'allevamento da cui si evinca la movimentazione degli animali;
- Documentazione probante l'uscita degli animali dall'allevamento verso il macello (modello 4);
- Documentazione attestante il riconoscimento di razza pura iscritta LG o di razza ibrida classe "linea pura", qualora si faccia richiesta per il menzionato tipo genetico;
- Documentazione attestante l'appartenenza al "circuito tutelato" per i suini da macello, ove per "circuito tutelato" si intendono esclusivamente gli allevamenti che aderiscono a Circuito DOP (es. Prosciutto di Parma o San Daniele) che hanno disciplinari analoghi e IGP. Sono invece escluse le STG.
- Prospetto dei dati di calcolo utile per (All_3_Deprezzamento animali).

Si riporta di seguito, il calcolo per l'indennizzo dell'intervento a:

1. Il numero totale dei chili/capi viene desunto dalle fatture che dimostrino i chili di carne/ capi venduti e dalle quali si possa evincere la classificazione del "tipo genetico" relativa al ricavo totale nel periodo di restrizione sanitaria;
2. Il ricavo totale nel periodo di restrizione sanitaria viene desunto dall'imponibile fatturato.

Per i sotto interventi relativi a scrofe, scrofette, suinetti e verri:

L'indennizzo si calcola attraverso il valore medio €/capo moltiplicato per il numero dei capi, desunti dalle fatture, venduti nel periodo in cui l'allevamento era all'interno di una delle zone di restrizione, a cui si sottrae il fatturato imponibile delle stesse fatture.

Per i sotto interventi relativi ai suini da macello e da allevamento:

L'indennizzo si calcola attraverso il valore medio €/Kg moltiplicato per i Kg venduti desunti dalle fatture, venduti nel periodo in cui l'allevamento era all'interno di una delle zone di restrizione, a cui si sottrae il fatturato imponibile delle stesse fatture.

Al riguardo, si riporta di seguito un esempio:

- 1) si acquisiscono tutte le fatture che rientrano nella fascia di peso oggetto di indennizzo, dal momento dell'entrata in zona I e relative al periodo di permanenza nella stessa;
- 2) la categoria di peso, si evince da ciascuna fattura nella quale sono indicati i riferimenti dei chili o il numero dei capi;

3) si attribuisce ciascuna fattura ad ogni categoria di cui al DM 77412 e si somma il fatturato, come di seguito esemplificato:

Dalle fatture ricaviamo un totale di 51.760 kg riferito a 296 suini e tramite la divisione si ottiene il peso della categoria (176/180 kg in questo caso). Dalle fatture relative a ciascuna categoria si evince un ricavo totale imponibile del fatturato = 85.451,40 € di animali appartenenti alla stessa categoria nel periodo del blocco sanitario.

Alla luce di quanto sopra riportato si procede al seguente calcolo di indennizzo:

$$(1,79 \text{ €/kg} * 51.760 \text{ kg}) - 85.451,40 \text{ €} = 7.199 \text{ euro}$$

Per il calcolo di deve tenere in considerazione il peso vivo dell'animale alla vendita.

6.1.2 Interruzione riproduzione scrofe (intervento b)

L'intervento b è ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, esclusivamente nelle suddette zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario ed il divieto di ripopolamento.

Si indennizza il mancato reddito derivante dall'assenza di produzione di suinetti correlata al periodo in cui non è stato possibile avviare un nuovo ciclo di fecondazioni in presenza delle restrizioni. Il periodo di indennizzo inizia dall'entrata nella zona di restrizione per le scrofe vuote e, per le scrofe gravide, dalla data da cui sarebbe stato possibile procedere a un nuovo intervento fecondativo a seguito della chiusura del periodo di lattazione. Il periodo di indennizzo termina con l'uscita dalla zona di restrizione o al giorno antecedente alla data in cui è stata effettuata una nuova fecondazione.

La documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo è la seguente:

- Registro di allevamento;
- Attestazione o registro degli interventi fecondativi;
- Ulteriore documentazione attestante l'ultimo parto avvenuto in azienda;
- Documentazione attestante il periodo di lattazione dei suinetti dell'ultimo ciclo;
- Documentazione relativa alla data di copertura delle scrofe a seguito dell'eventuale uscita dalla zona di restrizione;
- Documentazione relativa al periodo medio intercorrente tra i parti dei cicli antecedenti all'entrata delle restrizioni che consenta di individuare un dato medio significato del periodo di interparto;
- Documentazione relativa ai giorni intercorsi tra le due successive coperture delle scrofe nel periodo di interesse;
- Attestazione o autodichiarazione di adesione dell'allevamento al circuito di produzione DOP
- Relazione del veterinario nella quale sono specificate la gestione dei parti e il periodo interparto.

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento b occorre individuare i seguenti parametri:

1. Il numero di settimane in cui sono stati interrotti gli interventi fecondativi.
2. Il numero di scrofe vuote/gravide in allevamento nel periodo dal 01.12.2023 al 31.10.2024.

Al riguardo, il numero delle scrofe si può desumere dalle seguenti verifiche:

- a) dalle scrofe interessate dall'eventuale ordinanza di abbattimento;
- b) dalle scrofe desunte dal registro di stalla al momento della restrizione sanitaria. L'identificazione del numero delle scrofe gravide non indennizzabili può essere effettuata mediante presentazione del certificato/documento di intervento fecondativo in cui è riportata la data della fecondazione dell'animale (matricola scrofa in registro stalla), tenendo altresì presente che la gestazione ha una durata di 114/115 gg.
- c) dalle nascite relative al triennio precedente all'entrata nella restrizione, escludendo l'anno con minor nascite ed effettuando la media delle due annualità restanti secondo il seguente calcolo:
 - Scrofe = numero dei suinetti medi nati /2.25 (numero parti annuali) /12 = numero scrofe gravide

Dal calcolo di cui alla sopra riportata lettera c) occorre sottrarre le scrofe gravide nel periodo di vigenza delle restrizioni sanitarie.

Il calcolo dell'indennizzo per l'intervento b è uguale al numero di scrofe ammissibili, determinato come sopra riportato, moltiplicato per le settimane in cui sono stati interrotti gli interventi fecondativi all'interno del periodo in cui l'allevamento era in una delle zone di restrizioni ammissibili all'intervento, moltiplicato per il coefficiente di indennizzo riportato nel Decreto Ministeriale 77412.

6.1.3. Prolungamento vuoto sanitario/ mancato accasamento (intervento c)

L'intervento c'è ammissibile se il codice di allevamento è ricadente nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, solo nelle suddette zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario.

La documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo è la seguente:

- Registro dell'allevamento;
- Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio;

- Documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- Fatture attestanti il numero di animali commercializzati nell'anno antecedente all'entrata dell'allevamento in una delle zone di restrizione ammissibili all'intervento;
- Nel caso in cui l'azienda beneficiaria sia soggetta ad AIA, l'Allegato tecnico all'AIA ove è descritta la normale gestione del ciclo di allevamento;
- In sostituzione al punto precedente relazione che illustri la normale gestione del ciclo di allevamento, con particolare evidenza della durata del ciclo e dei periodi di "vuoto gestionale" generalmente effettuati.

La modalità di calcolo dell'indennizzo è stata indicata dal MIPAAF con nota Prot. Uscita N.0589301 del 17/11/2022. Gli indennizzi unitari, previsti dal DM 77412, devono essere applicati al numero di animali che sarebbero stati prodotti e venduti nel periodo di vuoto sanitario imposto dall'Autorità competente.

L'indennizzo viene calcolato come di seguito riportato:

numero di animali commercializzati nell'anno precedente alla data in cui l'allevamento è entrato nella zona di restrizione diviso per 52 settimane moltiplicato per il numero di settimane di vuoto sanitario, moltiplicato per il coefficiente di indennizzo indicato nel Decreto 77412.

Se quindi a titolo esemplificativo l'allevamento è entrato nella zona di restrizione a far data dal 25/01/2024, dovrà essere prodotta tutta la documentazione di carattere sanitario e fiscale riferita al periodo 25/01/2023 – 24/01/2024, attestante i capi usciti dall'allevamento.

Le settimane di vuoto sanitario vengono calcolate al massimo a partire dal 01.12.2023 sino al 31.10.2024.

L'indennizzo si calcola attraverso le specifiche di seguito elencate:

1. Numero di settimane di allevamento perse attraverso le seguenti verifiche:

- se l'azienda ha avuto un piano di abbattimento con provvedimento dell'Autorità Sanitaria il periodo d'indennizzo inizia dalla data di fine abbattimento;
- se l'azienda non ha avuto un provvedimento di abbattimento, il periodo di indennizzo inizia dalla data (desunta dal registro di stalla e dai modelli 4) del giorno dello svuotamento completo dell'allevamento o di parte di esso (capannoni o porzioni degli stessi) che corrisponde alla data di fine macellazione/spostamento dei capi.

In caso di vuoto sanitario normalmente praticato dall'allevamento nell'ambito del proprio management, bisognerà verificare la durata usualmente applicata per il "vuoto sanitario di routine" di ciascun allevamento.

Pertanto, esclusivamente per gli allevamenti a ciclo aperto, devono essere sommati alla data di uscita dei capi i giorni medi di vuoto generalmente effettuati prima della ripresa di un nuovo ciclo produttivo, come desunti o dalle movimentazioni avvenute nell'anno precedente all'entrata dell'allevamento nella zona di restrizione o dai contratti di soccida

o dall'Allegato Tecnico AIA o dalla relazione relativa alla gestione del ciclo d'allevamento e del relativo vuoto gestionale.

Nel caso in cui l'ordinanza sanitaria, intervenga proprio durante il "vuoto gestionale", il periodo ammissibile al ristoro sarà calcolato a partire dalla fine del "vuoto gestionale" di ogni singolo allevamento.

2. Numero dei capi valutati nella richiesta di indennizzo e attribuzione del tipo genetico:

In base alla casistica si verifica:

- a) Il numero di capi macellati nell'anno precedente all'entrata dell'allevamento in una delle zone di restrizione ammissibili all'indennizzo, per tipologia genetica riportata nella tabella del DM 77412, desumibili dalle fatture e/o dai DDT e/o dal verbale di consegna al soccidante. Al riguardo, si specifica che il parametro dei capi commercializzati deve riferirsi all'anno in cui il codice di allevamento dell'azienda richiedente non era compreso nella zona di restrizione I o II.
- b) per le aziende che non hanno fatture di vendita riconducibili chiaramente al numero di capi macellati (perché vendono direttamente i prodotti trasformati es: salumi) i capi desunti dai registri di stalla e dai modelli 4, relativi all'anno precedente all'entrata nella zona di restrizione;
- c) per le aziende di nuova costituzione che pertanto non sono in possesso di fatture nel periodo di riferimento e dei registri di stalla, i capi verranno desunti dai contratti di soccida oppure dalla documentazione giustificante la capienza dell'impianto, oppure da un piano di accasamento.

Si specifica che lo stesso capo non può essere indennizzato due volte allo stesso beneficiario nell'ambito di diversi tipi genetici. Pertanto, per tale casistica il capo sarà collocato nella categoria relativa alla tipologia produttiva dell'allevamento desunta dai cicli produttivi precedenti e dalla classificazione dell'allevamento in BDN.

6.1.4 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento - blocco dei trasferimenti (intervento d)

L'intervento d è ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, solo in tali zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni, obbligandole ad allevare i suini per un tempo superiore a quello solitamente impiegato per la macellazione.

La movimentazione nelle zone di restrizione può avvenire per gli allevamenti che hanno adottato misure di "biosicurezza rafforzata" o che si trovino in zone sottoposte a deroga. La movimentazione degli animali da allevamento a macello può avvenire attraverso un

processo di canalizzazione per i macelli ubicati al di fuori delle zone II e III, opportunamente "identificati" dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti.

La movimentazione degli animali allevati in ambiti delle zone II e III verso i macelli siti nelle medesime zone, è permessa solo nelle strutture designate sul territorio.

Potranno essere indennizzate solamente le aziende che dimostreranno di aver ricevuto un provvedimento da parte dell'Autorità Sanitaria che inibiva la movimentazione dei capi o di aver richiesto all'Autorità Sanitaria una deroga al trasferimento dei capi e di aver ricevuto un diniego. Analogamente saranno considerate ammissibili all'indennizzo le aziende che hanno ricevuto un diniego all'ingresso di animali da parte degli stabilimenti di macellazione.

La documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo è la seguente:

- Registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento dei giorni di allevamento;
- Modello 4 attestante la data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
- Modello 4 attestante l'ultima data di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio;
- Certificati DOP di ritiro degli animali da parte del Consorzio a cui l'azienda conferisce i capi, attestante l'età del capo al momento dell'uscita dall'allevamento (PORTALE RIFT);
- Prospetto riepilogativo dei dati utilizzati per il calcolo della durata media del ciclo d'allevamento (Allegato__4 Calcolo prolungamento ciclo DM 77412_2025) con copia dei Modelli 4 utilizzati al fine della compilazione dello stesso, riferiti ai cicli d'allevamento conclusi nel biennio antecedente all'entrata nella zona di restrizione;
- Eventuale relazione che illustri la normale gestione del ciclo di allevamento, con particolare evidenza della durata del ciclo e dei periodi di "vuoto gestionale" generalmente effettuati.

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento si considerano le seguenti specifiche:

1. Numero di settimane di prolungato allevamento. Occorre prendere come riferimento il tempo medio dei cicli produttivi (partite) dell'ultimo biennio antecedente all'entrata dell'allevamento nella zona di restrizione e calcolare, per differenza con il valore medio, le settimane di prolungato allevamento dovuto alle restrizioni sulle movimentazioni.
2. Numero di capi che sono stati oggetto di prolungato allevamento. Si desume dal registro di carico e scarico d'allevamento e dai Modelli 4 delle partite che, essendo state introdotte prima dell'inizio della restrizione alla movimentazione, sono rimaste nell'allevamento oltre alla durata media del ciclo d'allevamento come definita al punto sopra.

Il calcolo dell'indennizzo per l'intervento si effettua attraverso il numero dei capi delle partite che hanno subito il divieto alla movimentazione moltiplicato per le rispettive

settimane di prolungato allevamento, moltiplicato per il relativo coefficiente di indennizzo.

7. DIMENSIONE DI IMPRESA E IMPRESA UNICA

Per le aziende agricole della produzione primaria, ai fini del corretto inquadramento all'atto della concessione dell'aiuto, sarà obbligatorio compilare e accludere al procedimento di domanda SisCo l'" ALL_5_Calcolo Dimensione Impresa DM 77412_2025", riportante i calcoli in base ai quali è stata determinata l'appartenenza alle PMI (microimpresa, piccola impresa e media impresa).

8. ANTIMAFIA

All'atto della presentazione delle domande di indennizzo il beneficiario deve verificare che sia stata caricata la documentazione necessaria per la richiesta dell'informativa antimafia in corso di validità nell'apposita sezione "Antimafia" del fascicolo aziendale.

Per quanto concerne la documentazione antimafia da produrre e le verifiche inerenti al DURC, si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli Amministrativi e Finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al Pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con Decreto OPR n. 14036 del 23/09/2024 e pubblicato al seguente link con la rispettiva modulistica di riferimento:

<https://ue.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-pagamenti>

Si precisa che per le aziende agricole che hanno superficie agricola utilizzabile (s.a.u.) in fascicolo e che usufruiscono di contributi statali:

- se il contributo richiesto è inferiore a 5.000 euro non è richiesta alcuna documentazione;
- se il contributo richiesto è superiore a 5.000 euro e inferiore a € 25.000,00, è necessario richiedere la comunicazione antimafia;
- se il contributo richiesto è superiore a 25.000,00 euro è necessario richiedere l'informativa antimafia.

Per le aziende che non hanno superficie agricola utilizzabile (s.a.u.) in fascicolo:

- se il contributo richiesto è inferiore a 150.000,00 € non è richiesta alcuna documentazione;
- se il contributo richiesto è superiore a 150.000,00 €, si chiede informativa antimafia.

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Gli OD effettuano l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, verificano e valutano la completezza della documentazione presentata e determinano in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'azienda;

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Qualora nel corso dell'istruttoria si presenti l'esigenza, è facoltà degli OD richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o di richiedere precisazioni e chiarimenti. In caso di carenze, è facoltà degli OD richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OD invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto 6.1 saranno respinte.

Nel caso in cui la domanda di indennizzo del danno indiretto sia presentata da un'azienda collegata ad altra da un contratto di soccida, dovrà essere verificata la presenza della dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla controparte del contratto di soccida, resa secondo il modello dell'”ALL_2_Dichiarazione liberatoria soccida DM 77412_2025”. Qualora la dichiarazione non sia presente tra la documentazione allegata in domanda o non sia conforme alla prevista modulistica, non potrà essere oggetto di integrazioni successive e la domanda dovrà essere respinta.

Sul 100% delle domande, sono effettuati i seguenti controlli amministrativi:

- Per tutte le domande dovrà essere verificata l'appartenenza del beneficiario alle PMI tramite (verifica dati ALL_5_Calcolo Dimensione Impresa DM 77412_2025)
- Per tutti gli interventi:
 - verifica della titolarità dell'allevamento di capi;
 - corrispondenza della tipologia e del numero capi/kg richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
 - determinazione del numero di capi/kg ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia;

Per intervento a verifica:

- dei quantitativi venduti (capi/ kg),

- del ricavo del prodotto venduto.

Per l'intervento b verifica:

- del numero di scrofe in riposo riproduttivo ovvero non ingravidate e che quindi non hanno prodotto suinetti nel periodo di indennizzo richiesto,
- del numero di settimane di interruzione dell'attività fecondativa comprese all'interno del periodo di indennizzo stabilito nel Decreto 77412 e del periodo in cui l'allevamento è stato effettivamente colpito dalle restrizioni.

Per l'intervento c verifica:

- del numero di animali commercializzati nell'anno antecedente all'entrata dell'allevamento nella zona di restrizione,
- del numero di settimane di vuoto derivante dalla presenza delle restrizioni all'interno del periodo di indennizzo previsto dal DM 77412;

Per intervento d verifica:

- dell'effettivo prolungamento del ciclo produttivo rispetto agli usuali periodi di allevamento/ ingrasso (verifica dati ALL_4_Calcolo prolungamento ciclo DM 77412_2025)
- del numero di capi presenti nell'allevamento che non hanno potuto essere movimentati a seguito della presenza delle restrizioni al termine della durata media del ciclo così come determinata nell'ALL_4_Calcolo prolungamento ciclo DM 77412_2025.

10. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai beneficiari delle domande che hanno avuto istruttoria di ammissibilità positiva, ma con riduzione dell'importo dell'aiuto sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

La comunicazione dovrà dare evidenza:

1. *dei dati relativi al richiedente l'intervento;*
2. *per ogni intervento il numero di capi/kg indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati per gli interventi e le eventuali riduzioni apportate;*
3. *nel caso di riduzione dell'indennizzo ammesso rispetto a quanto richiesto, la motivazione che ha portato alla decurtazione;*
4. *l'importo totale dell'indennizzo ammissibile a liquidazione al netto delle eventuali successive decurtazioni legate alle verifiche svolte da Agea Coordinamento relativamente alla sovracompensazione del danno con indennizzi percepiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690, da assicurazioni e da altri Aiuti di Stato riferiti allo stesso danno.*

La comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto tramite PEC le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'OD, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

11. PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Come previsto dalla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 15593 del 25.02.2025 l'Organismo Pagatore potrà procedere al pagamento dell'anticipo pari al 30% dell'importo totale ammissibile all'aiuto **a partire dal 18.04.2025**, qualora il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria di ammissibilità del beneficiario e degli interventi sia stata conclusa e il MASAF abbia fornito il numero di identificazione dell'aiuto.

12. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO, CONTROLLI NAZIONALI E VERIFICHE INERENTI AL DOPPIO INDENNIZZO

Entro il **4 aprile 2025** i dati relativi alle domande presentate saranno trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dalla circolare AGEA coordinamento n.15593 del 25702/2025 "Modalità di attuazione del dm n. 77412 del 19 febbraio 2025. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024.", tramite l'apposto tracciato record (Allegato 1 alla circolare).

Attraverso le informazioni acquisite tramite il sopra citato tracciato record, Agea Coordinamento provvederà ad effettuare un incrocio a livello nazionale, inclusivo dei CUAAs e dei codici di allevamento, al fine di evitare il rischio di sovrapposizione dell'indennizzo da parte dei beneficiari.

Inoltre, tali informazioni sono necessarie affinché AGEA Coordinamento attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovracompensazione del danno, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al DM n. 77412 del 19.02.2025. Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021, secondo le intese stabilite con l'Ufficio Gestione del Rischio presso l'Organismo pagatore AGEA.

Nessun pagamento è dovuto quando l'assicurazione ha indennizzato per intero il danno subito nel periodo indicato dal DM n. 77412 del 19.02.2025.

b) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal DM n. 77412 del 19.02.2025.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

c) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al DM n. 77412 del 19.02.2025.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

Al termine del controllo AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che hanno superato positivamente i controlli e che quindi saranno ammissibili al sostegno.

13.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE

Secondo quanto previsto dal D.M. n. 77412 del 19.02.2025 all'articolo 5, comma 3, laddove la cifra totale richiesta a livello nazionale superi quanto previsto dal suddetto decreto all'articolo 1, comma 2, gli importi da assegnare ai beneficiari saranno ridotti proporzionalmente cosicché il massimale non sia superato.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto, OPR Lombardia comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, entro l'**8 maggio 2025**, utilizzando l'Allegato 2 alla Circolare Prot. N. 15593 del 25/02/2025.

Ai fini del rispetto del plafond, l'eventuale riallineamento degli importi comunicato da Agea Coordinamento, comporterà la conseguente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OD, cui saranno stati eventualmente sottratti ulteriori indennizzi derivanti da pagamenti diretti ricevuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690, da assicurazioni e da altri Aiuti di Stato riferiti allo stesso danno.

Solo dopo aver avuto la conferma degli importi effettivamente liquidabili da parte di AGEA Coordinamento, gli OD potranno procedere alla validazione delle istruttorie e OPR

provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

14. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

L'esito definitivo dell'istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai punti precedenti. Pertanto, i funzionari istruttori in un primo tempo provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi".

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie a sistema, attestanti l'importo dell'indennizzo complessivamente riconosciuto, potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli e la verifica del rispetto del massimale finanziario eseguiti da AGEA Coordinamento.

15. LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI.

I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, tramite apposita comunicazione del MASAF.

Gli indennizzi accertati così come stabilito ai punti precedenti saranno liquidati a partire da **16 maggio 2025**. Qualora il beneficiario avesse già ricevuto il pagamento dell'anticipo previsto al punto 11, sarà liquidato il saldo spettante.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche previste ai punti precedenti sia stato approvato un importo minore di quanto già liquidato con l'anticipo, si procederà con il recupero degli importi non spettanti.

In caso di attività di recupero, AFCP/OPR attiva le modalità stabilite dal D.d.s. 21 novembre 2023 - n. 18436 "Approvazione del manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori in sostituzione della precedente versione approvata con decreto n. 19053 del 31 dicembre 2021.

16. INFORMATIVA PRIVACY.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi

17. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.

Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>, dal quale è altresì scaricabile la modulistica.

18.CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA MISURA ECCEZIONALE SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRECTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) – D.M. 77412 del 19.02.2025				
N.	FASI		SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA (*)
1	presentazione della domanda		Beneficiario	Entro il 28.03.2025
2	istruttoria di ammissibilità	Verifica dei beneficiari e degli interventi ammissibili	Organismo delegato	Dal 31.03.2025
3	scarico dati invio ad AGEA per controlli nazionali		OPR	Entro il 04.04.2025
4	Pagamenti anticipi 30% (solo per istruttorie con esito ammissibilità già concluso)		OPR	Dal 18.04.2025
5	scarico dati e invio ad AGEA per verifica eventuale eccedenze del massimale finanziario		OPR	Entro lo 08.05.2025
6	Chiusura Istruttoria	Chiusura e validazione a seguito degli esiti del rispetto del massimale finanziario nazionale	OPR/Organismo Delegato	A seguito della comunicazione da parte di Agea dell'esito dei controlli del rispetto del massimale finanziario nazionale
7	Pagamenti indennizzi (totali o saldi)		OPR	Dal 16.05.2025
	Le tempistiche di chiusura dell'istruttoria e della successiva fase di pagamento potranno subire variazioni in funzione dei tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA Coordinamento.			